

REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL PLAFOND FACTORING

Articolo 1 – PREMESSA

1. I termini con iniziale maiuscola nel presente Regolamento della Piattaforma Informatica (il “**Regolamento**”) hanno il medesimo significato ad essi attribuito all’articolo 1 (*Definizione ed Allegati*) della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “**CDP**”) e l’Associazione Italiana per il Factoring (di seguito, “**Assifact**”) in data 9 giugno 2025 (di seguito, la “**Convenzione**”).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Convenzione.
3. L’uso della piattaforma informatica del Plafond e degli strumenti digitali da essa previsti (di seguito, il “**Plafond Factoring Online**”) sono regolati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale” (“**CAD**”), dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 recante le “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”, dal Regolamento (UE) N. 910/2014 (“**Regolamento eIDAS**”) e dalle Linee Guida AgiD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici del maggio 2021 (“**Linee Guida**”), e rispettive successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi regolamenti attuativi (congiuntamente, la “**Normativa Applicabile**”).
4. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, la sottoscrizione di un documento informatico, mediante apposizione di firma digitale, in conformità alla Normativa Applicabile, è posta in essere esclusivamente da uno o più soggetti autorizzati, secondo il sistema delle deleghe interne del soggetto dai medesimi rappresentato, tempo per tempo vigente (di seguito, il “**Soggetto Autorizzato**”).
5. I soggetti coinvolti nel processo sono:
 - a) il/i referente/i, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5 del presente Regolamento (di seguito, il “**Referente**”);
 - b) il Soggetto Autorizzato, secondo la definizione di cui al precedente comma;
 - c) come meglio specificato al successivo articolo 4 comma 2 lett. B), uno o più soggetti chiamati alla sottoscrizione della documentazione prevista ai sensi del presente Regolamento, diversi dal Soggetto Autorizzato e dal Referente; e
 - d) limitatamente a quanto previsto all’articolo 6, commi 8 e 9 del presente Regolamento, un prestatore di servizi fiduciari qualificati, così come definito ai sensi dell’art. 3, lettera 20, del Regolamento eIDAS (di seguito, il “**Prestatore**”).
6. CDP garantisce che il Plafond Factoring Online è conforme a precisi standard metodologici e tecnici, che ne garantiscono un adeguato livello di sicurezza e di affidabilità in conformità alla Normativa Applicabile.
7. CDP apporrà su tutti i documenti informatici ricevuti dalla Banca/Società di Factoring tramite il Plafond Factoring Online, una validazione temporale che, in conformità all’art. 1, lettera 33), del Regolamento eIDAS, attribuisce una data ed un orario opponibile ai terzi.
8. L’apposizione, da parte del Soggetto Autorizzato e, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi del presente Regolamento, da parte del Referente, di una firma digitale sui documenti informatici che costituiscono copia informatica per immagine di documenti analogici, ai sensi dell’articolo 22 del CAD, serve ad attestare la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso la Banca/Società di Factoring.

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le regole di utilizzo del Plafond Factoring Online per l’effettuazione delle attività previste dalla Convenzione e dai Contratti di Finanziamento Quadro.
2. Attraverso il Plafond Factoring Online, è possibile gestire l’intera fase del processo di concessione dei Finanziamenti di cui alla Convenzione, ivi inclusi la compilazione guidata di modulistica *on-line*, il perfezionamento dei contratti, la compilazione delle Richieste di Utilizzo e la trasmissione di ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente alla conclusione dei Contratti di Finanziamento Quadro di cui alla Convenzione.

Articolo 3 - FASI DELLA PROCEDURA

Attraverso il Plafond Factoring Online, reso disponibile nell’apposita area ad accesso riservato del sito internet della CDP, è possibile, in conformità alla Normativa Applicabile:

- (i) individuare la documentazione richiesta (modulistica standard predisposta da CDP e documentazione da produrre in autonomia da parte della Banca/Società di Factoring e da allegare attraverso l'utilizzo della piattaforma e secondo le modalità prescritte);
- (ii) compilare in modo guidato, confermare i dati inseriti e firmare digitalmente i documenti informatici;
- (iii) caricare *on-line* le copie informatiche per immagine di documenti analogici ed i documenti informatici originali;
- (iv) avviare la lavorazione della pratica da parte degli uffici CDP competenti;
- (v) controllare lo stato d'avanzamento delle pratiche e l'istruttoria di CDP sulla conformità della documentazione inviata;
- (vi) interagire *on-line* con CDP, nel corso del processo, attraverso la trasmissione di eventuali ulteriori documenti richiesti ovvero la segnalazione di particolari problematiche o criticità riscontrate;
- (vii) stipulare, secondo le modalità prescritte, i Contratti di Finanziamento Quadro, l'Atto di Costituzione di Pegno ed i Contratti di Finanziamento Integrativi;
- (viii) trasmettere le Richieste di Utilizzo Banca a valere sui Contratti di Finanziamento Integrativi;
- (ix) inviare le comunicazioni di cui all'articolo 9.1.2 del Contratto di Finanziamento Quadro;
- (x) effettuare ogni altro adempimento prodromico, accessorio e conseguente alla conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro che il presente Regolamento richieda sia svolto tramite l'utilizzo della Piattaforma Informatica.

Articolo 4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI: ACCREDITAMENTO ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA

1. La procedura di accreditamento è propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso e l'utilizzo del Plafond Factoring Online. La Banca/Società di Factoring, al fine di utilizzare il Plafond Factoring Online, deve individuare ed autorizzare uno o più Referenti deputati all'accesso e all'utilizzo del Plafond Factoring Online. L'accesso e l'utilizzo del Plafond Factoring Online è riservato esclusivamente al Referente.
2. Il soggetto che intenda accreditarsi come Referente dovrà:
 - a) richiedere l'accesso al Plafond Factoring Online tramite l'area ad accesso riservato del sito internet di CDP (<http://www.cdp.it>);
 - b) trasmettere una attestazione della Banca/Società di Factoring, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato al presente Regolamento, debitamente sottoscritta dal soggetto abilitato secondo il sistema delle deleghe tempo per tempo vigente. L'inoltro a CDP potrà avvenire (i) nella forma del documento informatico ai sensi della Normativa Applicabile, ovvero (ii) come copia informatica per immagine del documento analogico, firmata digitalmente dal Soggetto Autorizzato;
 - c) allegare copia informatica per immagine dei documenti analogici identificativi richiesti (documento di identità in corso di validità e codice fiscale), al fine di permettere il proprio riconoscimento. Sulla copia dei documenti identificativi prodotti andrà apposta la firma digitale del Soggetto Autorizzato o del Referente;
 - d) accettare esplicitamente il presente Regolamento.
3. CDP, all'esito di un processo di verifica interna circa (i) la validità della documentazione trasmessa ai sensi delle precedenti lettere b) e c) e (ii) l'effettiva accettazione del presente Regolamento di cui alla precedente lettera d), invierà, sulla casella di posta elettronica indicata dal Referente in sede di compilazione del modulo di accreditamento di cui al precedente comma 2, lett. a), la USER-ID e la PASSWORD provvisoria; la PASSWORD provvisoria dovrà essere obbligatoriamente cambiata al primo accesso.
4. Le persone non autorizzate che tentassero indebitamente di accedere al Plafond Factoring Online potranno essere perseguite per legge.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL REFERENTE

1. Con l'accettazione del presente Regolamento, il Referente si obbliga a:
 - a) rispettare tutte le previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché nelle ulteriori disposizioni specificate nel Plafond Factoring Online o in altra documentazione prodotta e messa a disposizione della Banca/Società di Factoring da CDP e connessa all'utilizzo del Plafond Factoring Online;

- b) non caricare file che contengano *virus*, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare il Plafond Factoring Online o modificare lo stato del sistema;
 - c) non utilizzare il Plafond Factoring Online con modalità che possano danneggiarlo, renderlo inagibile, sovraccaricarlo o deteriorarlo o interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte di terzi.
2. La Banca/Società di Factoring richiedente è direttamente responsabile dell'uso non corretto del Plafond Factoring Online da parte del Referente.

Articolo 6 – CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO E ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO

1. I modelli di proposta di Contratto di Finanziamento Quadro e di Atto di Costituzione di Pegno sono disponibili nelle relative sezioni del Plafond Factoring Online ad essi dedicate.
2. Il Referente provvede a generare i template della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro e della proposta di Atto di Costituzione di Pegno. Tali documenti, debitamente compilati, andranno sottoscritti con firma digitale dal Soggetto Autorizzato.
3. La proposta di Contratto di Finanziamento Quadro e la proposta di Atto di Costituzione di Pegno dovranno essere inviate a CDP unitamente alle rispettive dichiarazioni e comunicazioni e alla documentazione istruttoria di cui all'articolo 3.3 della Convenzione, mediante caricamento sul Plafond Factoring Online nella apposita sezione del Plafond Factoring Online denominata "Area Documentale" (c.d. *upload*).
4. Sulle rispettive dichiarazioni e comunicazioni debitamente compilate e sulla documentazione istruttoria di cui al precedente comma 3, da prodursi nella forma della copia informatica per immagine di documenti analogici, dovrà essere apposta una firma digitale del Soggetto Autorizzato.
5. Conformemente a quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione, qualora la documentazione istruttoria di cui al comma 3 sia già stata precedentemente consegnata a CDP e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro e della proposta di Atto di Costituzione di Pegno, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita dalla attestazione contenuta nelle relative dichiarazioni della Banca/Società di Factoring.
6. CDP, ricevute la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, la proposta di Atto di Costituzione di Pegno, le relative dichiarazioni e (ove necessaria) la documentazione istruttoria, invierà una e-mail, contenente la notifica di avvenuta ricezione della documentazione trasmessa, all'indirizzo PEC indicato dalla Banca/Società di Factoring nell'attestazione di cui all'articolo 4 comma 2, lett. b).
7. CDP, all'esito della propria attività istruttoria, provvederà ad accettare la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro e la proposta di Atto di Costituzione di Pegno, mediante l'invio, previa compilazione, sottoscrizione con firma digitale e apposizione di validazione temporale, della relativa Lettera di Accettazione. La Lettera di Accettazione verrà inviata all'indirizzo PEC indicato dalla Banca/Società di Factoring.
8. Il Contratto di Finanziamento Quadro e l'Atto di Costituzione di Pegno si perfezioneranno nel momento in cui CDP riceverà dal Prestatore la notifica di avvenuta consegna, con precisa indicazione temporale, della e-mail e del relativo allegato.
9. La notifica di avvenuta consegna è rilasciata a CDP dal Prestatore contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella PEC della Banca/Società di Factoring, indipendentemente dalla avvenuta lettura da parte quest'ultima.

Articolo 7 – CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI

1. Il modello di proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e il modello per presentare la Richiesta di Utilizzo sono disponibili nella sezione del Plafond Factoring Online denominata "Contratto di Finanziamento Integrativo".
2. Successivamente al verificarsi delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Referente provvede a compilare e generare il template della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e della Richiesta di Utilizzo. Tali documenti, debitamente compilati, andranno sottoscritti con firma digitale dal Soggetto Autorizzato. La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la Richiesta di Utilizzo dovranno essere inviate a CDP unitamente, ove necessaria, alla documentazione istruttoria di cui all'articolo 4.1.4 del Contratto di Finanziamento Quadro, mediante caricamento sul Plafond Factoring Online nella apposita sezione del Plafond Factoring Online denominata "Area Documentale" (c.d. *upload*).
3. Sulla documentazione istruttoria prodotta ai sensi del precedente comma 2, nella forma della copia informatica per immagine di documenti analogici, dovrà essere apposta una firma digitale del Soggetto Autorizzato.
4. Conformemente a quanto previsto all'articolo 4.1.4 del Contratto di Finanziamento Quadro, qualora la documentazione di cui al comma 2 (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata a CDP (contestualmente alla conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro, dell'Atto di Costituzione di Pegno e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà

essere sostituita da una dichiarazione rilasciata nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

5. Ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo unitamente alla documentazione istruttoria di cui sopra (ove necessaria) e alla Richiesta di Utilizzo, tale proposta si intenderà tacitamente accettata, qualora CDP non comunichi alla Banca/Società di Factoring, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non accettare la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; in mancanza, il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà quindi concluso - senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Banca/Società di Factoring - al momento della Erogazione effettuata alla Data di Erogazione indicata nel Contratto di Finanziamento Integrativo.

Articolo 8 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Con riferimento al Plafond Factoring Online, e a specificazione di quanto disposto dall'articolo 14.10 del Contratto di Finanziamento Quadro, la Banca/Società di Factoring prende atto ed accetta che le comunicazioni richiamate nel presente Regolamento da effettuarsi ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro verranno effettuate:
 - i. da CDP all'indirizzo PEC indicato dalla Banca/Società di Factoring nell'attestazione di cui all'articolo 4 comma 2, lett. b);
 - ii. dalla Banca/Società di Factoring a CDP attraverso la piattaforma Plafond Factoring Online.

Articolo 9 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

1. CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida.
2. CDP si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere alla Banca/Società di Factoring, in qualsiasi momento, i documenti analogici originali corrispondenti alle copie informatiche per immagine di documenti analogici trasmessi tramite il Plafond Factoring Online.

Articolo 10 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA

1. CDP, in relazione agli impegni assunti nel presente Regolamento, sarà responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.
2. CDP, inoltre, non sarà responsabile di eventuali danni, inclusa la responsabilità associata alla diffusione di virus, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare in tutto o in parte il sistema o i sistemi collegati al Plafond Factoring Online.
3. Senza pregiudizio per i rimedi esplicitamente previsti nel presente Regolamento, la Banca/Società di Factoring terrà indenne e manleverà CDP a prima domanda, da ogni eccezione rimossa con riferimento a ogni pregiudizio, costo o maggior costo o spesa o onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da CDP.

Articolo 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. CDP si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il presente Regolamento, anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico della Piattaforma Informatica, in particolare prevedendo che ulteriori comunicazioni da CDP alle Banche/Società di Factoring e dalle Banche/Società di Factoring a CDP vengano trasmesse rispettivamente all'indirizzo PEC della Banca/ Società di Factoring e attraverso la piattaforma Plafond Factoring Online.
2. Per gli utenti già registrati verrà effettuata una specifica comunicazione delle modifiche e/o integrazioni avvenute al primo accesso utile.
3. L'ulteriore utilizzo del Plafond Factoring Online potrà essere condizionato alla presa visione e/o accettazione delle modifiche apportate al presente Regolamento.

Articolo 12 – GARANZIE ED IMPEGNI DELLA BANCA/ SOCIETÀ DI FACTORING

1. La Banca/Società di Factoring dichiara e garantisce:
 - a) che le informazioni fornite sono accurate e veritiere;
 - b) che se una qualsiasi delle predette informazioni dovessero subire modifiche, la Banca/Società di Factoring provvederà immediatamente a comunicare a CDP i predetti cambiamenti;
 - c) l'adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione dei codici identificativi attribuiti;

- d) che non fornirà dati che siano ingannevoli o falsi, che siano sostanzialmente non corretti, che possano costituire reati, che siano diffamatori, siano illegali o incoraggino condotte illegali, siano inadeguati e/o estranei rispetto alle finalità del Plafond Factoring Online.
2. La Banca/ Società di Factoring si impegna:
- a) ad utilizzare il Plafond Factoring Online conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, unitamente all'informativa sulla privacy ed a qualsiasi istruzione pubblicata di volta in volta sul Plafond Factoring Online;
 - b) a dotarsi delle cautele tecnologiche ed a mantenere riservata la USER e la PASSWORD per accedere al Plafond Factoring Online;
 - c) ad informare prontamente CDP in caso di utilizzo illecito del Plafond Factoring Online.

Articolo 13 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE NORMATIVE VIGENTI

1. CDP si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure ed a tutti i rimedi ai sensi di legge, nel caso di violazione delle regole relative all'accesso e/o all'utilizzo del Plafond Factoring Online, ivi incluso il diritto di inibire o proibire o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'accesso allo stesso.

Articolo 14 – USO DEI FILE COOKIE

1. CDP si riserva il diritto di memorizzare informazioni nel computer dell'utente sotto forma di file "cookie" o simili, con lo scopo di apportare modifiche al Plafond Factoring Online che riflettano le preferenze degli utenti.

Articolo 15 – RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il Plafond Factoring Online contiene esclusivamente dati e documenti inviati volontariamente o registrati con il consenso della Banca/ Società di Factoring richiedente.

Articolo 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

1. I dati personali, forniti dalla Banca/ Società di Factoring, dal Referente e dal Soggetto Autorizzato in relazione all'uso del Plafond Factoring Online, sono trattati da CDP secondo quanto previsto dalla normativa privacy *pro tempore* vigente ed, in particolare, in conformità all'informativa fornita in sede di accreditamento ed alla *privacy policy* presente sul sito di CDP.
2. La Banca/ Società di Factoring richiedente nulla oppone e accetta:
- a) il trattamento dei dati personali contenuti in tutti i documenti trasmessi tramite il Plafond Factoring Online;
 - b) la conservazione a norma da parte di CDP dei documenti informatici e delle copie informatiche per immagine dei documenti analogici inoltrati attraverso il Plafond Factoring Online.

Articolo 17 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. L'accesso al Plafond Factoring Online e il suo utilizzo da parte del Referente, in nome e per conto della Banca/Società di Factoring, sono soggetti all'osservanza di tutte le vigenti normative nazionali e comunitarie.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Regolamento o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, salva la facoltà di CDP di promuovere azioni giudiziarie avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente, senza pregiudizio per le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA

[su carta intestata della Banca/Società di Factoring]

Si certifica che:

1. [Nome Cognome], nato/a a _____ il ____/____/____, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato/a nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
2. [Nome Cognome], nato/a a _____ il ____/____/____, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato/a nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
3. [Nome Cognome], nato/a a _____ il ____/____/____, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato/a nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
4. [Nome Cognome], nato/a a _____ il ____/____/____, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato/a nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
5. [ecc.]

I termini con iniziale maiuscola nel presente documento hanno il medesimo significato ad essi attribuito all'articolo 1 (Definizione ed Allegati) della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Italiana per il Factoring in data 9 giugno 2025, e nel Regolamento della Piattaforma Informatica.

Con la presente:

1) Si autorizzano i predetti soggetti:

- (i) ad accedere alla piattaforma "Plafond Factoring Online", messa a disposizione da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi della Convenzione;
- (ii) ad operare nella piattaforma "Plafond Factoring Online" con la qualifica di Referente di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma "Plafond Factoring Online" e, in particolare:
 - a) a compilare la modulistica necessaria ad espletare l'esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro, dell'Atto di Costituzione di Pegno, dei Contratti di Finanziamento Integrativi nonché della Convenzione;
 - b) a trasmettere la modulistica di cui al precedente punto a) e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente alla conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro;
 - c) ove ne ricorrano le condizioni ai sensi del Regolamento per Utilizzo della piattaforma "Plafond Factoring Online", a sottoscrivere con firma digitale copia informatica per immagine di documenti analogici e/o la modulistica di cui al precedente punto a);
 - d) a monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e a interagire *online* con Cassa depositi e prestiti S.p.A.

2) Si attesta che tutti i "Referenti" e tutti i "Soggetti Autorizzati" (ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma "Plafond Factoring Online") sono autorizzati ad accedere ed utilizzare la casella di Posta Elettronica Certificata [_____@_____] di cui all'articolo 8 del Regolamento per utilizzo della piattaforma "Plafond Factoring Online".

Roma, ____/____/____

(Nome, Cognome)

QUALIFICA